



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Affari generali
e legali

Bergamo, 12.7.2021
MP/DC
Fasc. I/13

Alle
UNIVERSITÀ ITALIANE
Loro indirizzi di PEC

E p.c.
Ministero dell'Università e della ricerca
Ex Direzione generale per la programmazione,
il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore
Ufficio I
Indirizzo di PEC: dgfis@postacert.istruzione.it

CRUI
Indirizzo di PEC: segreteria.crui@pec.it

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Rettore Università degli Studi di Bergamo – sessennio accademico 2021/2027.

Si trasmette in allegato, con preghiera di opportuna diffusione, il Decreto del Decano dell'Ateneo Rep. n. 539/2021 del 5.7.2021, con il quale sono state indette le elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo per il sessennio accademico 2021/2027.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web di Ateneo alla pagina dedicata: <http://www.unibg.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michela Pilot

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



Nel caso che nessun candidato raggiunga la *maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto*, il corpo elettorale è convocato, con le medesime modalità, per la terza votazione il giorno:

Giovedì, 28 ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 15

Nel caso che nessun candidato raggiunga *la maggioranza assoluta dei votanti*, il corpo elettorale è nuovamente convocato, con le medesime modalità, per la quarta votazione, che avverrà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione avranno riportato il maggior numero di voti il giorno:

Venerdì, 29 ottobre 2021, dalle ore 9 alle 15

2. Alla chiusura delle operazioni di voto di ciascun turno elettorale si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede e verrà data comunicazione dei risultati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (<http://www.unibg.it>).
3. Per la validità delle votazioni successive alle prime due, è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

**Art. 3
Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo è costituito:
 - da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato;
 - dai ricercatori a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,30;
 - dal personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo indeterminato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20;
 - dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell'organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50.
2. Hanno elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti il giorno precedente le votazioni.
3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione sarà reso pubblico l'elenco degli aventi diritto al voto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
4. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale decide provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.
5. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

**Art. 4
Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, in regime di tempo pieno o che dichiarino, in occasione della presentazione della candidatura, di optare per tale regime in caso di nomina.
2. L'elettorato passivo è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.



3. Hanno elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature.

Art. 5

Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

2. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa.

Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6

Inconferibilità e incompatibilità

Per l'elettorato passivo le inconferibilità e incompatibilità sono quelle previste dal D.Lgs. n. 39/2013, dall'art. 47 dello Statuto e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Bergamo, pubblicati sul sito web dell'Università (<http://www.unibg.it>).

Art. 7

Candidature

1. Le candidature redatte secondo il modello allegato al presente decreto, debitamente sottoscritte e corredate dal programma e dal curriculum, anch'essi sottoscritti, nonché da copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere indirizzate al Decano dell'Università degli Studi di Bergamo e depositate al Protocollo dell'Università entro e non oltre le **ore 12 di martedì 5 ottobre 2021**.

2. Le candidature, con la documentazione richiesta, possono essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- **a mano in busta chiusa**, presso l'**Ufficio Protocollo dell'Ateneo**, ubicato in via dei Caniana, n. 2 – 24127 Bergamo, nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Presentazione candidatura per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo".

In questo caso la data di ricezione, presso l'Ateneo è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale dell'Ateneo;

- **a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)**, all'indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it esclusivamente da altra Pec. La candidatura e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o in modo autografo e in tal caso scannerizzate, e devono essere allegate alla mail unitamente ad una fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

In questo caso farà fede l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

4. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione scritta con firma autografa, tempestivamente e comunque in tempo utile all'avvio delle operazioni di elezione di ciascun turno, secondo le modalità definite nel Decreto Direttoriale di cui all'art. 10.



5. Il ritiro della candidatura è formalizzato dall'ufficio elettorale, che provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati reso pubblico mediante il sito web dell'Università.

Art. 8 Votazione

Ogni elettore potrà esprimere un solo voto.

Art. 9 Seggio e Commissione elettorale

1. Con successivo provvedimento saranno costituiti il seggio elettorale e la commissione elettorale.
2. Al fine di assicurare a tutto l'elettorato attivo la possibilità di votare, oltre che da remoto, anche in presenza, pur con la medesima modalità telematica di espressione del voto, verrà allestita presso la sede di Via dei Caniana, 2 una sala attrezzata. Al fine di garantire l'esercizio del voto nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte per il contenimento del contagio da Covid-19, l'accesso alle postazioni potrà avvenire previa prenotazione da effettuare all'indirizzo e-mail: votazioni@unibg.it.

Art. 10 Modalità di svolgimento delle elezioni

1. In caso di necessità, con apposito Decreto Direttoriale verranno definiti ulteriori aspetti di dettaglio relativi alla procedura elettorale.

Art. 11 Proclamazione e nomina

1. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 17 dello Statuto è eletto alla carica di Rettore.
2. Sulla base della validazione dei risultati elettorali effettuata dalla Commissione elettorale il decano proclama l'eletto.
3. L'ufficio elettorale provvede a trasmettere gli atti delle votazioni al Ministero dell'Università e della Ricerca che procederà all'emanazione del decreto di nomina con la relativa decorrenza.
4. Il Rettore eletto dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.

Art. 12 Il Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bergamo - Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035.2052612 e-mail: direttore.generale@unibg.it

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura elettorale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina web dedicata alla procedura.

Art. 14

Publicità delle votazioni

1. Il presente decreto è reso pubblico mediante il sito web dell'Università (<http://www.unibg.it>), così come ogni altro documento o informazione inerente le predette votazioni.
2. Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto.

Art.15

Si dà incarico al Direttore Generale di eseguire il presente Decreto.

Bergamo, 2 luglio 2021

IL DECANO
Prof. Andrea Giuseppe Salanti

